

Corte d'appello di Roma - Sezione I penale - Sentenza 2 febbraio 2016 n. 183

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIORNO 13 DEL MESE DI GENNAIO DELL'ANNO 2016

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE PRIMA PENALE

così composta

Dott. Renato LAVIOLA Presidente

Dott. Daniela RINALDI Consigliere est.

Dott. Maria INZITARI Consigliere

ha pronunciato in udienza camerale la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale di secondo grado nei confronti di:

1 TS.TS.

DETENUTO - PRESENTE

n. (...)

DETENUTO C/O CASA CIRCONDARIALE VELLETRI

(poi sostituita la misura in udienza con Obbligo di Presentazione alla P.G.)

Difeso da Avv. AL.PO. del foro di Roma PRESENTE

Difensore Avv. OR.PA. del foro di Latina, V.le (...)

ASSENTE

2 TS.RA.

DETENUTO PER ALTRO - PRESENTE

n. (...)

DETENUTO PER ALTRO C/O CASA CIRCONDARIALE CASSINO

Difeso da Avv. AL.PO. del foro di Roma PRESENTE

Difensore Avv. OR.PA. del foro di Latina, V.le (...)

ASSENTE

3 MI.VE.

LIBERO - ASSENTE

n. (...)

ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN LATINA, V.LE (...) C/O AVV. OR.PA.

Difeso da Avv. AN.PA. del foro di Latina, V.le (...)

ASSENTE

Difensore Avv. OR.PA. del foro di Latina. V.le (...)

ASSENTE

APPELLANTE

dichiara Ts.Ts. e Ts.Ra. alias Ts.Ra. colpevoli dei reati loro ascritti unificati nel vincolo della continuazione e per l'effetto, con la diminuzione per il rito, condanna ciascuno alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Ordina l'allontanamento di Ts.Ts. e Ts.Ra. alias Ts.Ra. dal territorio dello Stato.

Dichiara Mi.Mi. alias Mi.Ve. alias Ts.Ve. colpevole dei reati a lei ascritti limitatamente quanto al capo a) all'episodio del 22 febbraio 2014 e quanto ai capi b) e c) alla condotta relativa ai PIN ottenuti a seguito dell'episodio del 22 febbraio 2014 sopra indicato e all'indebito utilizzo di carte di credito del 23 febbraio 2014 e per l'effetto, con la diminuzione per il rito, la condanna alla pena di un anno di reclusione ed Euro 400,00 di multa.

Condanna Ts.Ts., Ts.Ra. alias Ts.Ra. e Mi.Mi. alias Mi.Ve. alias Ts.Ve. al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in carcere. Ordina la confisca e la distruzione di quanto sequestrato il 12 ottobre 2013.

Revoca la sospensione condizionale della pena concessa a Ts.Ra. alias Ts.Ra. con sentenze di questo Tribunale del 24 marzo 2011 irrevocabile il 28 giugno 2011 e del 5 luglio 2011 irrevocabile il 20 gennaio 2012.

Revoca la sospensione condizionale della pena concessa a Mi.Mi. alias Mi.Ve. alias Ts.Ve. con sentenza di questo Tribunale del 24 marzo 2011 irrevocabile il 28 giugno 2011.

Assolve Mi.Mi. alias Mi.Ve. alias Ts.Ve. dai reati a lei ascritti per gli episodi diversi da quelli per i quali è stata pronunciata condanna.

IMPUTATI

p.p. n. 27295/14 R.G.N.R. - 12867/14 R.G. Gip;

TUTTI E TRE GLI IMPUTATI:

a) del reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., 61 n. 2, 617 quinquies, co. 1 e 2 (con riferimento all'art. 617 quater co. 4 n. 1), c.p., perché, in concorso tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di commettere i reati di cui ai capi b) e c), installavano presso numerosi sportelli bancomat ATM apparecchiature (c.d. skimmer) atte ad intercettare e memorizzare, al momento dell'inserimento delle carte di credito e bancomat nello sportello automatico bancomat ATM e della successiva digitazione del predetto codice da parte degli utenti, i dati riportati sulla banda magnetica delle predette carte nonché i relativi codici "PIN"; in particolare, posizionavano tali apparecchiature presso lo sportello ATM degli Uffici postali di Borgo San Michele (sito a Latina, in via (...)), Borgo Sabotino (sito a Latina, in via (...)), Borgo San Donato (sito a Latina, in via (...)). Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire i reati di cui ai capi b) e c) e di aver commesso il fatto in danno del sistema telematico di imprese esercenti servizio di pubblica necessità.

Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per Ts.Ra.

b) del reato di cui agli artt. 110, 81 e 615 quater, co. 1 e 2 (in relazione all'art. 617 quater. co. 4 n. 1), c.p. perché, in concorso tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto, con la condotta di cui al capo che precede, abusivamente si procuravano i codici "PIN" delle carte di credito e bancomat di CR.An. ed altri, codici idonei all'accesso ai sistemi telematici, protetti da misure di sicurezza, degli sportelli bancomat ATM.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno del sistema telematico di imprese esercenti servizio di pubblica necessità.

Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per Ts.Ra.

c) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., c.p. e 55 co. 9, d.lgs. n. 231/07, perché, in concorso tra loro e con persone allo stato ignote, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne un ingiusto profitto, utilizzavano indebitamente ed in tempi diversi, non essendone titolari, le carte di credito e bancomat delle persone indicate nel capo B) - oggetto della clonazione effettuata con le modalità descritte nel capo a) - effettuando numerose operazioni di prelievo di denaro contante, per un importo complessivo di Euro 5,866,94, presso sportelli bancomat automatici situati in Indonesia e nelle Filippine.

Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per Ts.Ra.

Reato commesso all'estero (e punibile secondo la legge italiana ai sensi dell'art. 10 c.p.), dal 10.02.2014. Condotta in corso di esecuzione.

p.p. 53777/13 R.G.N.R. - 2613/14 R.G. GIP:

Ts.Ts., Ts.Ra.:

a) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. 61 n. 2. 617 quinquies, co. 1 e 2 (con riferimento all'art. 617 quater co. 4 n. 1), c.p. perché, in concorso tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di commettere i reati di cui ai capi b) e c), installavano presso numerosi sportelli bancomat ATM apparecchiature (c.d.

skimmer) atte ad intercettare e memorizzare, al momento dell'inserimento delle carte di credito e bancomat nello sportello automatico bancomat ATM e della successiva digitazione del predetto codice da parte degli utenti, i dati riportati sulla banda magnetica delle predette carte nonché i relativi codici "PIN"; in particolare, posizionavano tali apparecchiature presso lo sportello ATM degli Uffici postali di Campoverde (sito ad Aprilia (LT), in via (...)), Borgo Montello (silo a Latina, in via (...)). Borgo Podgora (sito a Latina, in via (...)), Latina 5 (sito a Latina, in via (...)), di Borgo San Michele (sito a Latina, in via (...)), di Borgo San Donato (sito a Latina, in via (...)), di Borgo Hermada (sito a Terracina (LT), in via (...)), di Sezze Stazione (sito a Sezze (LT), in via (...)), di Sperlonga (sito a Sperlonga (LT), in piazza (...)), di Colli di Suso (sito a Sezze (LT), in via (...)), di Doganella di Ninfa (sito a Cisterna di Latina (LT), in via (...)) nonché presso lo sportello ATM della Banca Un. sita a Monte San Biagio (LT) in viale (...).

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire i reati di cui ai capi b) e c) e di aver commesso il fatto in danno del sistema telematico di imprese esercenti servizio di pubblica necessità.

Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per TS.Ra., in Roma, dall'1.03.2013 al 12.10.2013.

b) del reato di cui agli artt. 110, 81 e 615 quater co. 1 e 2 fin relazione all'art. 617 quater. co. 4 n. 1), c.p., perché, in concorso tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto, con la condotta di cui al capo che precede, abusivamente si procuravano i codici "PIN" delle carte di credito e bancomat di GU.Ma. ed altri, codici idonei all'accesso ai sistemi telematici, protetti da misure di sicurezza, degli sportelli bancomat ATM.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno del sistema telematico di imprese esercenti servizio di pubblica necessità.

Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per Ts.Ra. In Roma, dall'1.08.2013 al 12.10,2013.

c) del reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., c.p. e 55 co. 9, d.lgs. n. 231/07, perché, in concorso tra loro e con persone allo stato ignote, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne un ingiusto profitto, utilizzavano indebitamente ed in tempi diversi, non essendone titolari, le carte di credito e bancomat delle persone indicate nel capo B) - oggetto della clonazione effettuata con le modalità descritte nel capo a) - effettuando numerose operazioni di prelievo di denaro contante, per un importo complessivo di Euro 38.000,00, presso sportelli bancomat automatici situati in Indonesia e in Vietnam.

Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per Ts.Ra.

Reato commesso all'estero (e punibile secondo la legge italiana ai sensi dell'art. 10 c.p.), dall'1.08.2013. Condotta in corso di esecuzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa in data 9.3.2015 in esito a giudizio con rito abbreviato il GIP del Tribunale di Roma dichiarava Ts.Ts. e Ts.Ra. colpevoli dei reati loro ascritti e, unificati i fatti

col vincolo della continuazione e ridotta la pena per la scelta del rito, li condannava alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e 600 Euro di multa ciascuno e ne disponeva l'allontanamento dal territorio dello Stato. Dichiarava inoltre Mi.Mi., alias Mi.Ve. alias Ts.Ve. colpevole dei reati a lei ascritti, limitatamente, quanto al capo a), all'episodio del 22.2.2014, e, quanto ai capi b e c), alla condotta relativa ai PIN ottenuti a seguito dell'episodio del 22.2.2014 e all'indebito utilizzo delle carte di credito del 23.2.2014 e la condannava, con la riduzione per la scelta del rito, alla pena di un anno di reclusione e 400 Euro di multa. Ordinava la confisca e la distruzione di quanto sottoposto a sequestro in data 12.10.2013 e disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Ts.Ra. con sentenza del Tribunale di Roma in data 24.3.2011 e del 5.7.2011.

Revocava inoltre la sospensione condizionale della pena concessa alla Mi. con sentenza del Tribunale di Roma del 24.3.2011 e la assolveva infine dai residui reati a lei ascritti.

Avverso detta sentenza hanno proposto appello gli imputati Ts.Ra. e Ts.Ts., attraverso l'avvocato Ta., poi revocato, lamentando quanto segue.

Con riferimento ai fatti di cui al processo n. 12867/14 RGGIP 1) i reati non sarebbero sufficientemente provati, in quanto: - per l'episodio di Borgo San Michele le immagini delle telecamere a circuito chiuso non sono sufficientemente nitide; - per l'episodio di Borgo Sabotino l'unico elemento indiziario sarebbe il berretto, uguale a quello che il Ra. indossava al momento dell'arresto; - per l'episodio di Borgo San Donato risulterebbe elemento a carico dello Ts. la ripresa della figura di un uomo che si allontana dall'apparecchio, nella quale si vede che costui porta un orecchino, come quello indossato dall'imputato e inoltre non è stato possibile stabilire con estrema certezza l'orario di perpetrazione della manomissione dell'apparecchio, stante un problema tecnico che determina un disallineamento tra le immagini e gli orari riportati; 2) l'aggravante di cui all'art. 617 quinquies comma 2 c.p. sarebbe da escludere, non rientrando gli uffici postali e quelli bancari tra i soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità; 3) la recidiva applicata a carico di Ts.Ra. sarebbe da escludere; 4) non sussisterebbe il reato, in quanto gli imputati si sarebbero introdotti in un sistema unico e non in una rete.

Il difensore chiede inoltre l'assoluzione dal reato di cui all'art. 55 comma 9 D.Lvo 231/07 perché il fatto è stato commesso in Indonesia e nelle Filippine e in Indonesia.

Con riferimento ai fatti ascritti al capo a) del proc. n. 2613/14 RGGIP: 1) quanto al capo a) non vi sarebbe prova della perpetrazione del reato a opera degli imputati poiché costoro il 12.10.2013 vennero trovati in possesso di chiavi di accensione di una autovettura, risultata diversa da quella trovata nella loro disponibilità al momento dell'arresto e inoltre lo skimmer sequestrato dalla p.g. non fu trovato nelle mani degli imputati ma prelevato dall'apparecchio bancomat; non sarebbe provato che la camicia che il soggetto filmato a Borgo San Donato identifica lo Ts.Ts., essendo una comune camicia bianca, mentre per l'episodio di Borgo Hemada non sarebbe provato che il braccio tatuato della persona filmata sia quello dell'imputato, ritratto in una foto che compare su face book, che sarebbe stata ripresa al rovescio.

Si chiede quindi l'assoluzione anche dai reati contestati in tale processo riunito per le stesse motivazioni avanzate per il primo, la riduzione della pena e la concedersi delle circostanze attenuanti generiche per tutti gli imputati, risultando dagli atti che costoro avevano in corso al momento dei fatti un programma di disintossicazione da sostanze stupefacenti; si sollecita la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disponendo una perizia per accertare se vi siano stati errori nella riproduzione delle immagini filmate e se il soggetto ripreso di spalle sia senza alcun dubbio la persona di Ts. e se il rumore di motore che si sente sullo sfondo sia quello di una (...), si sollecita poi l'applicazione di sanzioni sostitutive di cui alla L. 689/81 e la revoca dell'ordine di espulsione.

Per tutti gli imputati l'avvocato Pa. ha presentato i seguenti motivi di appello: 1) la motivazione sarebbe generica, in particolare ove si ritiene certo che il profilo di skimmer rinvenuto presso l'agenzia postale di Sezze sia lo stesso utilizzato da Ra. nell'episodio accertato presso la Ba.Un. di Monte San Biagio; 2) i reati di cui ai capi a), b) e c) sarebbero da riqualificarsi in quello di frode informatica di cui all'art. 640 ter c.p.; 3) gli imputati sarebbero meritevoli della concessione delle circostanze attenuanti generiche; 4) la Mi. andrebbe assolta, avendo posto in essere una connivenza passiva non punibile e sarebbe comunque meritevole della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p.; 5) la pena inflitta sarebbe comunque eccessiva per tutti e se ne richiede quindi una congrua riduzione.

All'odierna udienza, ritualmente costituito il contraddittorio alla presenza degli imputati, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di appello sono infondati e vanno pertanto disattesi, con conseguente integrale conferma della appellata sentenza e condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

In seguito a riunione di due distinti processi pendenti con richiesta di rito abbreviato innanzi al GUP del Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 51 comma 3 quinquies c.p.p., trattandosi di delitti di competenza distrettuale, si è proceduto in relazione a fatti di identica natura accertati a carico degli imputati nel medesimo lasso temporale e nella stessa area geografica.

E' necessario premettere la ricostruzione delle varie fasi delle indagini e delle risultanze accertate inizialmente dai CC. della Stazione di Monte San Biagio, sviluppate con la cooperazione della Polizia Postale. Con informativa del 15.10.2013 i Carabinieri della Stazione di Monte San Biagio riferivano che tre giorni prima il sottufficiale della Guardia di Finanza Fa.Ri. aveva denunciato che, mentre effettuava un prelievo da uno sportello bancomat dell'agenzia della banca Un., aveva rinvenuto sul bancomat uno skimmer, ossia uno strumento idoneo alla captazione dei codici segreti inseriti nelle bande magnetiche delle carte di credito o bancomat.

Il Ri. quindi aveva staccato dall'apparecchio bancomat lo skimmer, poi sottoposto a sequestro.

I militari precedenti quindi si erano appostati nei pressi dell'apparecchio, al fine di identificare gli autori della introduzione illecita di detta apparecchiatura al fine di carpire i codici delle carte di credito, ipotizzando che sarebbero passati a ritirarlo.

Verso le ore 22 infatti, mentre era in corso l'appostamento, il luogotenente An. notava due uomini provenienti dalla Via (...) a piedi, i quali si avvicinavano all'apparecchio bancomat e, mentre uno dei due si guardava intorno, l'altro prendeva ad armeggiare sullo sportello. Al comparire del militare, che si qualificava come appartenente alle forze dell'ordine, i due sospetti si davano alla fuga, venendo bloccati dagli altri militari a bordo di un'autovettura di servizio. I due venivano quindi, sulla scorta dei documenti di identità esibiti, generalizzati per gli odierni imputati Ts.Ts. e Ts.Ra., Oltre ai documenti di identità, i due stranieri erano in possesso delle chiavi di un'autovettura. Dichiaravano entrambi di non avere fissa dimora, circostanza smentita da un controllo presso la banca dati delle forze dell'ordine, dal quale risultava invece che fossero domiciliati in (...), in due indirizzi diversi.

Anche la moglie di Ts.Ts., interpellata dai militari telefonicamente, assumeva un atteggiamento quanto meno sospetto, in quanto si rifiutava di indicare il luogo di dimora del coniuge. Veniva comunque ritrovata l'autovettura dei due Ts., una (...) che si apriva con il telecomando trovato in possesso di costoro, e svolte ricerche presso i luoghi di residenza risultanti dalle ricerche. Dette abitazioni risultavano comunque disabitate, apparendo in tal modo chiaro che i due sospetti intendevano impedire ai militari di localizzare il luogo ove dimoravano.

Nella citata informativa i CC. riferiscono che lo stesso 15.10.2013 la direttrice dell'istituto ove era stata verificata la manomissione dell'apparecchio bancomat aveva formalizzato una denuncia per detta violazione.

Nella successiva informativa del 24.10.2013 la Polizia Postale, sezione di Latina, trasmetteva al P.M. le numerosissime denunce, presentate in quel periodo sia presso i CC. che presso la Polizia di Stato del luogo, da persone che avevano subito la sottrazione dei codici segreti riportati nella banda magnetica delle rispettive carte di credito o bancomat in occasione di prelievi effettuati presso vari sportelli bancari o postali della zona.

Si tratta di ben ottantaquattro denunce, suddivise dalla p.g. in base alla provenienza dalle varie agenzie presso le quali i fatti reati erano stati perpetrati.

Si verificava in quella circostanza che già i Carabinieri della Stazione di Monte San Biagio avevano intrapreso indagini, che consentivano di attribuire ai germani Ts. la responsabilità in ordine a tali reati. Riferiva in proposito la Polizia Postale che a sua volta quell'Ufficio aveva intrapreso indagini dal mese di agosto per identificare gli autori della manomissione dell'erogatore bancomat (sinteticamente definito ATM, acronimo di Automatic Teller Machine) dell'agenzia postale di Campoverde, ancorché le vittime avessero denunciato i fatti alla Stazione CC. del luogo.

Detta attività illecita era proseguita senza alcuna soluzione di continuità, creando un particolare allarme nella popolazione del luogo, tanto da determinare la p.g. procedente a

effettuare lunghi turni di controllo dei numerosi sportelli bancomat collocati tra Latina e i Comuni circostanti, sino all'epilogo, culminato con l'intervento dei CC. di Monte San Biagio, i quali identificavano e denunciavano in stato di libertà i germani Ts. in data 15 ottobre 2013.

Nella citata informativa, la Polizia Postale riferiva che a quella data i CC. ignoravano l'esistenza di indagini in corso, volte a identificare gli autori delle numerose manomissioni di apparecchi bancomat della zona. La Polizia Postale quindi, in data 17 ottobre 2013, sottoponeva in visione ai CC. le immagini estrapolate dai video già visionati, onde verificare l'ipotesi investigativa circa l'esistenza di un'unica "regia" che legasse insieme tutti gli episodi delittuosi denunciati nel periodo in esame.

La p.g. precedente riferiva in proposito di aver medio tempore accertato che, in seguito alla illecita captazione dei codici segreti contenuti nelle bande magnetiche delle tessere bancomat delle ottantaquattro persone offese che avevano formalizzato le rispettive denunce a partire dal mese di agosto, era risultato che, utilizzando illecitamente tali codici, previa fabbricazione di cloni delle tessere originali, erano ignoti avevano effettuato prelievi contanti in Indonesia e in Vietnam. E' evidente che tali operazioni, normalmente successive di un solo giorno rispetto alla data della illecita captazione dei codici segreti, possono essere state effettuate in tempi così rapidi non certamente dagli stessi autori materiali del reato presupposto, bensì da complici di costoro all'estero, ai quali i codici venivano di volta in volta comunicati via internet.

Gli investigatori della Polizia Postale accertavano che detti prelievi erano stati effettuati nelle città di Denpasar, (...) in Indonesia, è (...) in Vietnam, quantificando l'ammontare complessivo del provento di detta illecita attività in 38.000 Euro.

La ragione che imponeva di effettuare siffatte operazioni in territori così remoti risiede nel fatto che in tali Paesi stranieri, diversamente dall'Europa, è ancora consentita l'utilizzazione di siffatti supporti magnetici mediante l'identificazione attraverso il solo codice contenuto nella banda magnetica presente sulle tessere.

Diversamente, in Europa è ora necessario, per poter validamente utilizzare le carte di credito e bancomat, che all'interno di detti supporti siano attive ben due tecnologie che contengono i codici segreti, una delle quali è costituita dalla banda magnetica, l'altra invece da un micro chip, la cui protezione non risulta a tutt'oggi violata, perché basata su algoritmi di difficile decrittazione.

Le indagini svolte dalla Polizia Postale di Latina avevano consentito quindi di accertare che in tutti gli episodi oggetto delle ottantatre denunce di altrettanti correntisti le carte di credito coinvolte erano state illecitamente clonate attraverso l'impiego dei codici contenuti nelle bande magnetiche delle tessere originali, carpiri in occasione della effettuazione da parte di ignari correntisti di prelievi o comunque di operazioni allo sportello bancomat.

La cattura dei codici segreti risultava effettuata attraverso il posizionamento su alcuni sportelli ATM di congegni elettronici sovrapposti alla maschera originale presente sullo

sportello, realizzati con tale somiglianza alle parti originali dell'ATM da non destare sospetti negli ignari correntisti.

La p.g. identificava quindi gli undici sportelli bancomat di altrettante agenzie postali presso le quali erano state utilizzate le carte bancomat o di credito poi clonate, di cui alle denunce presentate dalle persone offese presso stazioni CC. o presso la Polizia Postale.

Presso l'agenzia postale di Campoverde in Aprilia risultavano carpiti in data 1.8.2013 tre codici di altrettanti clienti, con successivi prelievi illeciti il giorno successivo in Denpasar (Indonesia).

Presso l'agenzia postale di Borgo Montello in Latina risultavano carpiti in data 13.8.2013 (tra le ore 15 e le ore 21) venticinque codici di altrettanti clienti, con successivi prelievi illeciti il giorno successivo in Denpasar, Badung e Bali(Indonesia).

Presso l'agenzia postale di Borgo Podgora in Latina risultavano carpiti in data 15.8.2013 (tra le ore 15,07 e le ore 20,30) cinque codici di altrettanti clienti, con successivi prelievi illeciti il giorno successivo in Denpasar (Indonesia).

Presso l'agenzia postale di Latina 5 in Latina risultavano carpiti in data 16.8.2013 (tra le ore 15, e le ore 19,30) tredici codici di altrettanti clienti, con successivi prelievi illeciti il giorno successivo in Denpasar (Indonesia).

Presso l'agenzia postale di Borgo San Michele in Latina risultavano carpiti in data 18.8.2013 (tra le ore 7,35, e le ore 22,00) dodici codici di altrettanti clienti, con successivi prelievi illeciti il giorno successivo in Denpasar (Indonesia).

Presso l'agenzia postale di Borgo San Donato in Latina risultavano carpiti in data 25.8.2013 (tra le ore 6,48 e le ore 21,00) dieci codici di altrettanti clienti, con successivi prelievi illeciti il giorno successivo in Denpasar (Indonesia) e in Vietnam.

Presso l'agenzia postale di Borgo Hermada in Terracina risultavano carpiti in data 30.8.2013 (tra le ore 15,36 e le ore 21,00) un codice, con successivi prelievi illeciti due giorni dopo in Vietnam. Presso l'agenzia postale di Sezze Stazione in Sezze risultavano effettuate captazioni con successivo tentativo, sventato dal Servizio Antifrode di Poste Italiane, di utilizzo di codici segreti di carte di credito in Indonesia, non giunti a buon fine. Con riferimento a tale manomissione non risultano infatti presentate denunce.

Presso l'agenzia postale di Sperlonga risultavano carpiti in data 7.9.2013 (tra le ore 6,00 e le ore 20,00) quattro codici di altrettanti clienti, con successivi prelievi illeciti due giorni dopo in Ho Ci Min (Vietnam).

Presso l'agenzia postale di Colli di Suso in Sezze risultavano carpiti in data 11.9.2013 (tra le ore 15,24 e le ore 20,00) sette codici di altrettanti clienti, con successivi prelievi illeciti il giorno successivo in Denpasar (Indonesia).

Presso l'agenzia postale di Doganella di Ninfa in Cisterna di Latina risultavano carpiti in data 15.9.2013 (tra le ore 6,36 e le ore 24,00) quattro codici di altrettanti clienti, con successivi prelievi illeciti il giorno successivo in Denpasar (Indonesia).

Detti episodi presentavano un elemento in comune, costituito dal fatto che i codici illecitamente carpiti e inseriti in carte clonate erano stati utilizzati per prelievi effettuati sempre il giorno seguente nelle citate località indonesiane e vietnamite.

Era quindi logico e consequenziale ipotizzare che i fatti reato fossero stati posti in essere da uno stesso autore o da più complici in concorso tra loro.

Tenuto conto quindi dei tempi ristrettissimi in cui i codici carpiti erano stati utilizzati era evidente che la seconda fase del piano criminoso fosse stata materialmente eseguita da persone diverse dagli autori della captazione dei codici, ma in concorso con costoro, attraverso l'inoltro via internet dei codici.

Ulteriore elemento comune nel modus operandi degli autori dei reati risultava costituito dall'utilizzo di un supporto, sovrapposto alla sagoma dell'apparecchio manomesso, al fine di consentire l'allineamento dello skimmer, ossia dell'apparecchio destinato alla cattura dei codici. Il supporto utilizzato in ciascuno degli episodi in esame riproduceva in maniera talmente fedele la sagoma del pezzo originale da far ipotizzare che fosse stato in precedenza divelto da uno sportello ATM, avendo caratteristiche tali da trarre in inganno numerosi ignari correntisti. All'interno di tale supporto la p.g. ipotizzava fosse stato inserito lo skimmer, congegno idoneo alla copiatura dei codici delle carte di credito inserite in occasioni di operazioni di prelievo o di altra natura. Il manufatto sequestrato, in occasione del controllo dei germani Ts. presso l'ATM, dai CC. di Monte San Biagio, all'interno del quale veniva rinvenuto detto skimmer, presentava infatti caratteristiche morfologiche identiche a quelle dei supporti originali.

Infine, in sede di visualizzazione dei filmati registrati dalle telecamere collegate agli impianti di videosorveglianza di gran parte delle agenzie postali ove erano stati denunciati i reati in esame, si nota che i due soggetti, poi identificati per i germani Ts., erano intenti a staccare i supporti evidentemente in precedenza sovrapposti alla sagoma dello sportello dei singoli ATM.

Risultano quindi acquisiti, su supporti DVD e CD rom, i filmati relativi alle videoriprese effettuate presso gli sportelli bancomat ubicati in Borgo Podgora, Borgo San Michele, Borgo San Donato, Sezze Stazione, Borgo Hermada, Sperlonga, Colli di Suso e Doganella di Ninfa.

Attraverso l'estrapolazione delle immagini più nitide contenute in detti filmati è possibile documentare la presenza di due giovani (poi identificati negli imputati) posizionati presso detti sportelli, nelle circostanze di tempo e luogo dei reati contestati.

E' possibile in tal modo ricostruire i ruoli svolti di volta in volta da costoro nel modo seguente.

Ts.Ra. è sempre inquadrato mentre applica sugli ATM, in corrispondenza dell'apertura per la fuoriuscita delle banconote, il profilo di plastica di forma rettangolare che si integrerà con la

struttura dell'apparecchio in modo da ingannare i correntisti. All'interno del manufatto era stato occultato un apparato elettronico miniaturizzato contenente una microcamera utilizzata per la ripresa delle operazioni di prelievo in modo da riprendere la digitazione del codice segreto PIN. I codici quindi, in seguito al distacco dell'apparecchiatura posticcia, venivano evidentemente scaricati e abbinati agli altri catturati nel medesimo momento dallo skimmer, installato dal germano del Ra.

Ts.Ts. viene invece ripreso mentre sta applicando sugli stessi ATM, in corrispondenza della feritoia per l'inserimento delle tessere bancomat, il manufatto plastico contenente lo skimmer.

I tre fotogrammi riportati nella informativa citata, estratti dal filmato registrato in data 25.8.2013 dalle telecamere dell'agenzia postale di Borgo San Donato, riprendenti una figura maschile che dopo aver manovrato sull'apparecchio se ne allontana, posti a confronto con la fotografia di Ts.Ts. estratta dal cartellino anagrafico a costui rilasciato dal Comune di Ardea, evidenziano che si tratta della stessa persona. Inoltre lo Ts. in quei fotogrammi indossa la medesima camicia con la quale è effigiato nella foto del cartellino anagrafico.

A titolo esemplificativo, anche per Ts.Ra. l'accostamento tra i fotogrammi estratti dal filmato registrato in data 25,9.2013 dalla telecamere dell'Agenzia P.I. di Borgo San Donato con la foto segnaletica di costui risalente al 23.11.2011 rende evidente che si tratta della stessa persona.

A ulteriore conferma della identità tra gli autori delle manomissioni degli impianti ATM con gli odierni imputati la p.g. allegava alla citata informativa (all. 3) una serie di fotogrammi estratti dai filmati realizzati dagli impianti di videosorveglianza posti a presidio degli sportelli bancomat delle Poste Italiane nei comuni summenzionati.

Il riconoscimento nelle persone di sesso maschile ritratte in detti fotogrammi degli odierni imputati è stato infine svolto con estrema certezza dai carabinieri che effettuarono il controllo sugli imputati in data 15 ottobre 2013, dopo averli trovati intenti ad armeggiare sull'ATM dello sportello bancomat di Poste Italiane di Borgo San Biagio. Il successivo 17 ottobre infatti a detti militari veniva trasmessa la documentazione oggetto dell'informativa della Polizia Postale, e costoro non avevano alcun dubbio nel riconoscere i germani Ts. L'attenzione degli operanti veniva poi attirata dal particolare che uno dei due soggetti ritratti dalle videocamere recava un vistosissimo tatuaggio sotto l'avambraccio destro, raffigurante una sequenza di sette lettere stilizzate.

Si tratta del soggetto che posizionava sull'ATM il congegno contenente lo skimmer. Da una semplice ricerca attraverso il social network (...) la p.g. aveva modo di ottenere conferma alla ipotesi investigativa, risultando che la pagina personale di Ts.Ts. riproduceva la fotografia del soggetto che mostrava un vistoso tatuaggio sotto l'avambraccio destro, tenuto bene in evidenza davanti all'obiettivo, risultato identico a quello che uno degli autori del reato reca, sempre sull'avambraccio destro, nel fotogramma estrapolato dal filmato ripreso in data 30.8.2013 dalle telecamere di sicurezza dell'agenzia P.I. di Borgo Hermada, ove si nota ben sull'avambraccio la presenza della serie di lettere in verticale.

Inoltre, nella fotografia contraddistinta dal n. 3 estratta dal filmato effettuato il 18.8.2013 dalle telecamere installate nell'agenzia di Borgo San Michele, si nota un soggetto che risulta identificabile nella persona del Ra. che indossa, al di sotto della camicia, una maglietta raffigurante un personaggio dei cartoni animati, identica a quella che il Ra. indossa nelle 2 fotografie del suo profilo sulla bacheca di (...) (all. 1 e 2), foto "postate" il 9.6.2013, quindi in epoca molto prossima rispetto a quella di perpetrazione dei fatti reato in esame. Inoltre la p.g. precedente allegava all'informativa in commento altre fotografie, estrapolate dai profili (...) degli imputati, nelle quali costoro, pur essendo formalmente disoccupati, ostentavano il possesso di numerose banconote, disposte a mò di ventaglio. Nel fornire un resoconto degli esiti delle successive indagini, la sezione di Latina della Polizia Postale comunicava al P.M. precedente, con l'informativa datata 14.3.2014, che nel mese di febbraio erano stati documentati ulteriori episodi di manomissione di apparecchi ATM della zona, ascrivibili agli imputati, e che in seguito ad una attività di appostamento e controllo sempre più invasiva dispiegata dalla p.g. era stato possibile addivenire in data 10.3.2014 all'arresto in flagranza di Ts.Ra. e Mi.Ve., mentre erano intenti a distaccare le apparecchiature poco prima illecitamente sovrapposte all'ATM dell'agenzia postale Latina 5 in Latina.

Già dall'8.2.2014 la polizia giudiziaria precedente aveva infatti riscontrato che i due germani Ts. si erano trasferiti in altra località, come risulta anche dal verbale di vane ricerche redatto in data 8.2.2014 dai CC. della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo, frazione del Comune di Ardea ove costoro risultavano domiciliati in passato. Il verbale di vane ricerche risultava stilato in seguito al tentativo infruttuoso di notifica ad entrambi di un ordine di rimpatrio con foglio di via emesso dal Questore il 1.12.2013.

I germani Ts. infatti erano stati localizzati nel mese di ottobre 2013 mentre si aggiravano con fare sospetto nei pressi di un'agenzia postale nel Comune di Amaseno.

Avendo la p.g. appreso che i due germani Ts., unitamente alla Mi., erano in carico al SERT di Anzio come assuntori di metadone nell'ambito di un programma di disintossicazione da sostanze stupefacenti, erano stati predisposti servizi di osservazione nei pressi di quella struttura, negli orari in cui essi risultavano tenuti a presentarsi per le terapie.

In tal modo, a decorrere dal 3 marzo 2014, la p.g. prese a pedinare con regolarità gli imputati, i quali tuttavia riuscivano sempre a far perdere le loro tracce, così impedendo alla p.g. di localizzarne il luogo di dimora. Le indagini consentivano comunque di verificare che i tre viaggiavano a bordo di un'autovettura (...) con targa bulgara. Intorno alle ore 17 del 10 marzo 2014 personale della Polizia Postale di Latina notava che sull'ATM dell'agenzia postale di quel Comune erano presenti apparecchiature posticce del tutto simili a quelle che già gli imputati avevano nel mese di ottobre collocato a Monte San Biagio. Si trattava in particolare di: - un manufatto sagomato (skimmer) di colore verde scuro contenente al suo interno un congegno elettronico miniaturizzato autoalimentato da batterie da utilizzare per carpire i codici delle tessere bancomat, risultato sovrapposto alla sagoma originale dell'ATM, nella parte destinata all'inserimento delle tessere; - un manufatto di plastica rettangolare verniciato di grigio metallizzato (medesimo colore della struttura alla quale aderiva), all'interno del quale

aderivano, perché incollata, un congegno elettronico alimentato da quattro batteria e una microtelecamera in grado di riprendere, nel corso della digitazione, i codici segreti PIN.

Quest'ultimo congegno era posizionato sulla parte del macchinario contenente una fessura dalla quale fuoriescono le banconote, prospiciente la tastiera sulla quale era orientata la microcamera.

Il manufatto sequestrato in possesso degli imputati, in occasione del controllo occasionale della p.g. presso l'ATM del bancomat P.I. di Monte San Biagio, risulta identico a quello rinvenuto dalla Polizia Postale presso l'agenzia Latina 5 a Latina nel marzo 2014.

La p.g. precedente decideva quindi di non rimuovere le apparecchiature in questione e di restare in zona a bordo di autovetture di servizio per bloccare gli autori del reato nel momento in cui si fossero presentati a rimuovere i manufatti.

Gli accertamenti tecnici svolti successivamente all'arresto consentiranno di stabilire che i manufatti erano stati collocati sull'ATM alle ore 15,27 del 10 marzo 2014.

Alle ore 20 la p.g. notò giungere sul posto una (...) di colore grigio metallizzato con targa bulgara, la stessa a bordo della quale erano stati visti circolare all'inizio di marzo i tre imputati, all'uscita del SERT di Anzio.

I due occupanti l'autovettura iniziavano dapprima a compiere vari giri circolari, transitando davanti allo sportello bancomat delle Poste Italiane senza fermarsi, quasi a voler controllare che la zona fosse del tutto deserta. Gli operanti decidevano quindi di far allontanare dal luogo le autovetture di servizio, lasciando in loco soltanto personale a piedi.

L'ispettore capo Ci. e l'assistente capo De. si nascondevano quindi dietro un autoarticolato parcheggiato a circa quindici metri dall'agenzia postale, mentre le autovetture di servizio si posizionavano a monte e a valle della strada che conduceva al sito in questione. Alle 20,30, la (...) si fermava nel piazzale antistante l'agenzia e, mentre la persona che conduceva il mezzo restava a bordo con il motore acceso, il passeggero che occupava il sedile anteriore destro, poi identificato in Ts.Ra., ne scendeva, abbassando sul volto la visiera di un cappellino da baseball.

Gli operanti notavano l'uomo staccare con rapidità il manufatto verde, avvalendosi di un attrezzo non meglio identificato.

Il personale di p.g. si qualificava e intimava l'art. al soggetto che aveva appena rimosso il manufatto, il quale continuava a correre e a un Certo punto gettava in un'aiola l'oggetto che aveva appena asportato. La p.g. bloccava quindi l'uomo, poi identificato in Ts.Ra., e la donna, risultata essere la Mi.

Il manufatto veniva recuperato dal cespuglio e sottoposto a sequestro. La p.g. procedeva alla rimozione del secondo manufatto, rimasto ancora incollato alla struttura originale dell'ATM, e traeva quindi in arresto i due autori del reato.

Veniva inoltre sottoposto a sequestro il cappellino con visiera che il Ra. portava in testa, risultato identico a quello indossato da uno dei soggetti effigiati nei fotogrammi estrapolati

dalle videoriprese effettuate presso gli sportelli bancomat collocati a Borgo Sabotino e a Borgo San Michele.

Dopo l'arresto la Polizia Postale e delle Comunicazioni estrapolava le immagini delle videoriprese effettuate dalla microcamera occultata nel manufatto inserito abusivamente dagli arrestati sull'ATM di Latina. L'esame del filmato confermava che il manufatto era stato posizionato alle ore 15,27 del 10 marzo 2014, poiché l'orologio impresso sui fotogrammi recava un orario corrispondente rispetto a quello risultante dalle varie operazioni compiute.

Peraltro, la fuga dello Ts. dopo aver divelto l'apparato abusivo dall'ATM al quale era applicato rende evidente che il germano di costui fosse anche responsabile della sua previa collocazione in quel sito. Nel visualizzare tutto il filmato la p.g. rilevava che nella parte iniziale si nota un soggetto che aveva appena installato abusivamente i due congegni sull'ATM, soggetto che la p.g. precedente riconosceva senza alcun dubbio in Ts.Ts., sia per sue caratteristiche fisiche, essendo più magro e snello del fratello, sia per l'abbigliamento.

Costui infatti indossava una felpa viola con vistosi intarsi colorati, già notata a lui indosso dalla p.g. nel corso dei pedinamenti dei giorni precedenti. La p.g. riferiva inoltre nell'informativa conclusiva che nell'audio del filmato era possibile ascoltare, al momento dell'allontanamento dell'uomo dal luogo ove era stato posizionato il congegno, un rumore di autovettura che si mette in moto, accompagnato da un rumore prodotto dallo slittamento di cinghie mal funzionanti, rumore che la p.g. precedente ritiene compatibile con quello prodotto da una autovettura come la (...) diesel in uso agli imputati. Nelle settimane che avevano preceduto il giorno dell'arresto di Ts.Ra. e della Mi. la p.g. aveva raccolto ulteriori elementi a carico di quest'ultima, con riferimento alla illecita installazione delle apparecchiature sull'ATM dell'agenzia postale di Borgo San Donato, avvenuta alle ore 16,22 del 22.2.2014.

Dalle indagini scaturite alle denunce dei correntisti postali che avevano riscontrato la clonazione delle rispettive tessere bancomat e il loro utilizzo all'estero per prelievi indebiti dai loro conti correnti era stato possibile localizzare gli apparecchi presso i quali i denunciati avevano effettuato le ultime operazioni.

I prelievi in questione risultavano avvenuti presso le agenzie di Borgo San Michele, Borgo Sabotino e Borgo San Donato, rispettivamente nei giorni 10, 20 e 22 febbraio 2014.

Risultano infatti presentate denunce da parte delle persone offese indicate nel capo b) del proc. n. 12867/14 RGGIP, le quali ebbero a subire, nei giorni indicati, la illecita captazione dei codici PIN delle rispettive carte bancomat, in seguito a prelievi effettuati presso quegli sportelli.

Le indagini successive consentivano di accertare che nei giorni immediatamente successivi quei codici erano stati utilizzati per effettuare prelievi in località dell'Indonesia e delle Filippine. Attesi i tempi ravvicinati di utilizzo dei codici rispetto al momento della loro captazione è evidente che gli autori del reato si siano avvalsi della collaborazione di complici presenti in tali Paesi, ai quali evidentemente fornirono tramite Internet i codici PIN appena captati. Avendo quindi la Polizia Postale e delle Comunicazioni individuato gli sportelli bancomat oggetto

di manomissione, procedeva all'acquisizione delle videoriprese effettuate dalle telecamere posizionate su detti sportelli automatici.

La visione di tali filmati consentiva quindi di accertare la presenza della Mi. con un ruolo attivo, e non di mera spettatrice inconsapevole.

La donna è infatti ripresa mentre ripone nelle mani del coniuge Ts.Ts. il profilo rettangolare plastificato contenente al suo interno il congegno elettronico munito di microtelecamera idonea a effettuare le riprese dei clienti nell'atto di digitare i codici PIN.

Nella informativa in esame la Polizia Postale specifica che i DVD nei quali erano stati riversati detti filmati, alla presenza di un tecnico Autorizzato delle Poste Italiane, contengono le immagini relative a quanto registrato presso le Agenzie di Borgo San Michele, di Borgo Sabotino e di Borgo San Donato, con la specificazione, in ordine a quest'ultimo, che le immagini risultano, per un problema tecnico, indietro di 49 minuti rispetto all'epoca alla quale effettivamente si riferiscono.

Si tratta di un mero disguido tecnico connesso alle operazioni di riversamento, che non inficia la qualità delle immagini, né la corretta datazione delle stesse, una volta appurata l'entità del citato disallineamento temporale.

Non risulta pertanto necessario effettuare alcuna perizia, come richiesto con specifico motivo di appello per ottenere indicazioni più specifiche sullo svolgimento dei fatti.

Quanto alla manomissione dell'ATM delle P.I. in Borgo San Michele in data 10.2.2014, La p.g. precedente specificava che nei primi fotogrammi riprodotti nell'informativa, relativi alla installazione dello skimmer alle ore 15,23, viene ripreso un uomo che porta in testa un cappellino quadrettato identico a quello sequestrato a Ts.Ra. la sera del suo arresto e ripreso sulla sua testa alle ore 19,15 del 20 febbraio presso l'ATM di Borgo Sabotino.

Quanto alla manomissione dell'ATM delle P.I. in Borgo Sabotino del 20.2.2014 la p.g. riportava due fotogrammi nei quali appare, davanti all'ATM, un uomo che risulta avere le fattezze di Ts.Ra., il quale installa i congegni alle ore 15,05 e li distacca alle ore 19.15. Lo stesso indossa un piumino blu e calza un berretto diverso dal precedente, ma che risulta identico a quello che la p.g. gli troverà in testa il giorno dell'arresto.

Nella fase di allineamento dello skimmer, alle ore 15,05, risulta utilizzata una carta tracciata come da giornale di fondo dell'ATM nel supporto distinto dal codice (...), la medesima poi utilizzata ai medesimi fini alle ore 16,22 del 22.2.2014 presso l'ATM di Borgo San Donato.

Quanto alla manomissione di quest'ultimo ATM, nei quattro fotogrammi riprodotti nell'informativa della Polizia Postale si notano un uomo e una donna intenti a posizionare uno skimmer sull'ATM alle ore 16,22 del 22.2.2014. La p.g. non aveva dubbi nell'identificare la coppia in Ts.Ts. e Mi.Ve.

Nella fase di allineamento dello skimmer risulta utilizzata una carta tracciata come da giornale di fondo dell'ATM nel supporto distinto dal codice (...), la medesima poi utilizzata ai medesimi fini alle ore 15,05 dei 20.2.2014 presso l'ATM di Borgo Sabotino.

Nel filmato visionato dalla p.g. si nota la Mi. che, dopo aver affiancato il complice dinanzi allo sportello, estrae dal suo gilet di jeans il profilo di plastica identico a quello sequestrato la sera del giorno 10 e lo consegna al marito, il quale lo applica sull'apparecchio. Lo Ts.Ts. ritira quindi dall'erogatore bancomat il supporto plastico usato per allineare lo skimmer alla fessura di inserimento delle carte ed idoneo alla cattura dei codici inseriti nelle bande magnetiche delle tessere utilizzate dai correntisti.

Nell'allontanarsi, l'autore del reato mostra alla telecamera il profilo sinistro, nel quale si intravede un orecchino inserito nel lobo dell'orecchio sinistro.

Tale particolare risulta appartenere alla persona del detto Ts.Ts., dall'esame delle fotografie già utilizzate dalla p.g. come strumenti di comparazione.

Pur non essendo stato possibile con riferimento a queste immagini fissare una data certa delle operazioni, per problemi tecnici sorti nel disallineamento delle immagini nel corso del riversamento sul supporto DVD, pur tuttavia siffatto dato tecnico non inficia l'accertamento dei fatti, essendo certa la data in cui sono avvenuti e anche l'orario approssimativo, con riferimento alle condizioni meteorologiche che si evincono dai fotogrammi.

La p.g. ha quindi stimato che le apparecchiature siano state distaccate dal supporto al quale erano state fissate a distanza di circa 3-4 ore. Ulteriore elemento a conferma della attribuibilità agli imputati della manomissione di detti apparati è costituito dal fatto che per installare lo skimmer sui due ultimi apparecchi era stata utilizzata la medesima carta, rintracciata nella numerazione indicata nel prospetto allegato nell'informativa della Polizia Postale, ove è indicato il medesimo codice PAN identificato tramite la consultazione dei c.d. giornali di fondo. Le indagini svolte dalla p.g. consentivano di appurare che l'allineamento dello skimmer era stato effettuato tramite l'impiego di un supporto di plastica nella cui banda magnetica erano stati inseriti i codici illecitamente captati dalla carta originale, rimasta nella disponibilità della titola re, identificata per Ca.Lu.

Il codice PAN del relativo supporto è risultato evidente all'interno della più estesa stringa numerica riportata nel suindicato prospetto, il cui dato era stato ricavato dalla traccia lasciata in occasione dell'inserimento del supporto clonato utilizzato dai germani Ts. per allineare lo skimmer installato nei giorni 20 e 22 febbraio 2014 agli sportelli bancomat di Borgo Sabotino e Borgo San Donato. Nonostante l'utilizzo di un supporto contraffatto, i due sportelli manomessi non avevano nella circostanza riscontrato l'operatività di una carta clonata, essendo stata la medesima utilizzata solo per allineare il posizionamento dello skimmer e non anche per eseguire prelievi di denaro in danno della titolare.

Se tale operazione fosse stata tentata, l'autorizzazione sarebbe stata negata e sarebbe partita la segnalazione di allarme alla centrale operativa di Poste Italiane.

La Ca., sentita in proposito dalla p.g. precedente in data 7 marzo 2014, negava di aver mai utilizzato la propria carta bancomat per effettuare operazioni presso gli sportelli di Borgo Sabotino e Borgo San Donato ed esibiva alla p.g. la tessera originale, che era sempre rimasta in suo possesso.

La Polizia Postale confermava comunque che, oltre agli elementi probatori evidenziati, era certo ed inequivoco il riconoscimento dei tre imputati effettuato dagli investigatori nelle persone effigiate nelle immagini riprese dalle videocamere installate presso gli sportelli interessati dalle manomissioni. La certezza discendeva dai numerosi e lunghi pedinamenti che la p.g. aveva effettuato nei loro confronti, avendo modo di osservarne e memorizzarne fattezze fisiche e abbigliamento. Inoltre, gli investigatori precedenti, in occasione dell'arresto del Ra. e della Mi. avevano avuto modo, ancora una volta, di osservare gli imputati a distanza ravvicinata, confermando il proprio giudizio di identità tra costoro e le persone oggetto delle videoriprese. La Polizia Postale aggiungeva che Ts.Ra., nelle inquadrature riguardanti i tre episodi commentati sinora, calzava le medesime calzature che risultava calzare nei precedenti contesti delittuosi e inseriva nell'informativa quattro fotogrammi, rispettivamente relativi: 1) all'episodio del 25.8.2013 presso l'agenzia P.I. di Borgo San Donato; 2) all'episodio del 29.8.2013 presso l'agenzia P.I. di Sezze Stazione; 3) all'episodio del 20.2.2014 presso l'agenzia P.I. di Borgo Sabotino; 4) all'episodio del 10.2.2014 presso l'agenzia P.I. di Borgo San Michele.

Inoltre, la sera del suo arresto lo Ts.Ra. indossava un berretto da baseball con visiera, risultato identico a quello indossato nella fase di rimozione delle apparecchiature avvenuta alle ore 19,15 del 20 febbraio 2014 presso l'A.T.M. di Borgo Sabotino e nelle fasi di installazione delle apparecchiature alle ore 15,23 del 10 febbraio 2014 presso Borgo San Michele.

Quanto invece alla Mi. la p.g. allegava all'informativa le fotografie della stessa relative al suo matrimonio, postate sulla bacheca di (...) dell'imputata e i fotogrammi estrapolati dalla videoregistrazione effettuata il 22.2.2014 a Borgo San Donato, unitamente alle fotografie scattate alla donna in occasione del suo arresto, che la ritraggono a figura intera.

Dal raffronto di detto materiale fotografico risulta evidente che si tratta di foto riproducenti la stessa persona, anche perché in queste ultime indossa gli stessi abiti che aveva indossato nei fotogrammi della videocamera dell'Ufficio Postale.

Con riferimento invece a Ts.Ts. si evidenziavano le particolarità della capigliatura del soggetto ritratto nei fotogrammi delle videocamere, risultata identica per attaccatura e foggia a quella che l'imputato mostra nella fototessera del documento di identità. A fronte degli elementi probatori sopra evidenziati e commentati, che denotano un chiaro e non equivoco coinvolgimento dei tre imputati nei fatti oggetto dei due processi riuniti, come statuito nella sentenza appellata, sono da respingere i motivi di appello formulati dai difensori con i due distinti atti di appello.

Va in primo luogo respinta la richiesta dell'avv. Ta., contenuta nel motivo n. 2 comune a tutti i capi di imputazione, di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, con espletamento di perizia al fine di stabilire con certezza gli orari di perpetrazione delle manomissioni degli apparecchi ATM in Borgo Sabotino, Borgo San Michele e Borgo San Donato, stante un problema tecnico che ha determinato un disallineamento tra le immagini e gli orari riportati. La p.g. infatti ha dato atto che si è trattato di un problema tecnico verificato nella fase del riversamento su supporto DVD delle immagini delle videocamere, ed ha stimato che le riprese siano indietro di 49 minuti rispetto al momento temporale al quale effettivamente si riferiscono.

Quanto alle doglianze variamente riferibili alla mancanza di prova certa in ordine alla identificazione negli appellanti dei soggetti ritratti nei fotogrammi estrapolati dai filmati delle videocamere, si osserva che le immagini di comparazione utilizzate dalla p.g. per ottenere la conferma che si trattasse proprio degli imputati sono molto chiare, e che gli elementi fortemente caratterizzanti, come il lungo tatuaggio che lo Ts. presenta sull'avambraccio, rivestono elevata valenza probatoria. Quanto al dubbio avanzato dalla difesa che in una fotografia prelevata da face book l'immagine dell'imputato potrebbe essere stata ripresa a rovescio, con la conseguenza che il braccio effettivamente contenente il tatuaggio non sarebbe il destro bensì il sinistro, si tratta di affermazione non comprovata da alcun elemento concreto.

Inoltre è evidente dalla visualizzazione delle due immagini, che il giudice di prime cure ha riportato, scannerizzandole, in sentenza, che si tratta della stessa persona.

Analoghe osservazioni valgono per gli altri elementi fortemente individualizzanti, quali l'orecchino portato dallo Ts. e gli abiti utilizzati dagli imputati, che risultano in molte occasioni identici a quelli che gli autori della manomissione indossavano nei fotogrammi che li ritraevano intenti nella perpetrazione dei reati.

A questo deve aggiungersi che si tratta di capi di abbigliamento particolarmente riconoscibili, quali il berretto da baseball con fantasia a quadri, la felpa viola con disegni da colori accesi, il gilet di jeans indossato dalla Mi. al momento dell'arresto.

L'individuazione degli imputati risulta poi effettuata con certezza anche in ragione della familiarità che costoro avevano acquisito agli occhi degli operanti, che per lunghi giorni li avevano pedinati, giungendo infine all'arresto.

E' da respingere anche il motivo specificamente dedotto con riferimento al fatto che non sarebbe provata l'identità tra lo skimmer sequestrato agli imputati all'atto del controllo della p.g. e quelli rinvenuti presso gli altri sportelli, dovendosi evidenziare come la circostanza che l'apparecchio sia stato rinvenuto mentre gli imputati erano intenti ad armeggiare sull'ATM rende evidente che a costoro era riferibile anche la precedente illecita sovrapposizione del manufatto all'apparecchio ATM.

Vanno respinti i motivi di appello inerenti la pretesa inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'aggravante di cui all'art. 617 quinquies c.p., e la insussistenza della aggravante di cui all'art. 615 quater comma 2 c.p., dovendosi osservare che le banche e gli uffici delle Poste Italiane si configurano come soggetti giuridici svolgenti di fatto servizi di pubblica necessità.

Non può peraltro dubitarsi del fatto che i dati illecitamente carpiri rientrano e sono processati all'interno di una rete di comunicazioni informatiche e non già all'interno di un sistema chiuso.

Quanto alla ritenuta qualificabilità delle condotte contestate ai capi a), b) e c) nel reato di frode informatica di cui all'art. 640 ter c.p., deve richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte che, intervenendo su un caso identico a quello in esame, ha stabilito che "Integra il delitto di cui all'art. 617 quinquies cod. pen. la condotta di colui che installa abusivamente

apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico posizionando nel "postamat" di un ufficio postale una fotocamera digitale, considerato che l'intercettazione implica l'inserimento nelle comunicazioni riservate, traendo indebita conoscenza delle stesse". (Sez. 5, n. 3252 del 05/12/2006 - dep. 30/01/2007, Rv. 236035).

Inoltre è stato condivisibilmente affermato che "integra il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) la condotta di colui che installi, all'interno del sistema bancomat di un'agenzia di banca, uno scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip per la raccolta e la memorizzazione dei dati, al fine di intercettare comunicazioni relative al sistema informatico..." "cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n. 36601 del 9/7/2010 - dep. 14/10/2010, Rv. 248430)".

E' inoltre da respingere il motivo riguardante l'assenza di giurisdizione italiana in ordine agli episodi di indebita utilizzazione per prelievo di denaro contante dei codici carpiti attraverso carte "clonate", avvenuta materialmente in Indonesia e in Vietnam.

E' infatti evidente che gli imputati, tramite complici all'estero, abbiano portato a compimento la seconda parte dell'unitario disegno delittuoso concepito e intrapreso nel circondario di Latina, trasferendo all'estero i dati carpiti tramite Internet, per consentire gli illeciti prelievi attraverso le carte clonate.

Quanto alla richiesta di disapplicazione della contestata recidiva, con riferimento al Ra., si osserva che costui ha riportato una pluralità - allarmante di reati contro il patrimonio, e che pertanto risulta dedito professionalmente a tal genere di reati.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento al motivo di appello concernente la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore degli imputati. Si osserva che il particolare grado di professionalità evidenziato nella perpetrazione dei delitti e la reiterazione degli stessi entro una apprezzabile arco temporale non consentono la concessione delle circostanze attenuanti generiche. A fronte della descritta caratura criminale degli imputati, la circostanza che ciascuno dei tre avesse all'epoca dei fatti intrapreso un programma di recupero dalla tossicodipendenza non costituisce in alcun modo elemento che possa indurre all'applicazione di un trattamento sanzionatorio di particolare favore, sotto il profilo della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto alla ritenuta passività della Mi., che avrebbe, a dire della difesa, posto in essere una mera connivenza passiva, è da osservare che la stessa risulta filmata accanto al complice mentre gli porge un profilo plastificato che quest'ultimo sovrapporrà all'ATM e inoltre risulta aver accompagnato, restando a bordo dell'autovettura, il complice a ritirare le apparecchiature precedentemente inserite sull'ATM, nella circostanza in cui entrambi furono tratti in arresto. La sua collaborazione alla riuscita del piano delittuoso risulta peraltro piena e particolarmente concludente sul piano operativo, sicché non sussistono le condizioni per la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 113 c.p. Non può accogliersi la richiesta di riduzione delle pene inflitte, poiché le pene assunte a base del calcolo risultano comunque prossime al minimo e i fatti oggetto del processo assumono un rilievo particolarmente

allarmante, in ragione dell'elevato numero di persone offese dal reato e del provento non modico realizzato.

Non possono da ultimo accogliersi i motivi concernenti la invocata richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive di cui alla L. 689/81 e di revoca dell'ordine di espulsione, trattandosi di fatti di rilevante allarme sociale ed essendo il provvedimento di espulsione connesso alla accertata pericolosità sociale del destinatario, che nel caso di specie è risultata ampiamente provata.

E' appena il caso di osservare in proposito che le prime ricerche degli imputati, delle quali è traccia nelle informative in atti, originarono dalla necessità di portare ad esecuzione un provvedimento di allontanamento con foglio di via emesso dal Questore, motivato in ragione del particolare allarme destato da costoro per il loro aggirarsi con intenti sospetti intorno ad apparecchi ATM nel territorio di Latina, e che le ricerche svolte a tal fine risultarono vane, poiché gli imputati non erano rintracciabili presso gli ultimi domicili noti. La sentenza appellata va quindi integralmente confermata, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Ai sensi dell'art. 544, 3 co. c.p.p., si fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.

P. T. M.

Visti gli artt. 592, 599, 605 c.p.p., conferma la sentenza del GIP del Tribunale di Roma in data 9.3.2015 appellata da Ts.Ts., Ts.Ra. e Mi.Mi., che condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2016.

Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2016.